



Comune di  
DOLCE'  
Provincia di Verona

**PIANO FINANZIARIO TARI  
ANNO 2019**

## Premessa

Questo documento contiene i dati ed elementi descrittivi del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrente dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

1. Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
2. L'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali

## La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

Il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

L'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è composto, in materia di IUC, dei seguenti commi:

Commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

**Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)**

Commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

Commi da 682 a 704 disciplina generale componenti TARI e TASI

In particolare, i commi di maggior interesse in materia di componente TARI sono i seguenti:

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti

a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

**a) per quanto riguarda la TARI:**

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. ...omissis...

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità

per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno..... (omissis)

690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'**articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997**, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **METODOLOGIA**

Nella prospettiva di applicazione di **“TARI tributo”** il Piano finanziario è stato predisposto al lordo dei costi dei servizi previsti per l’anno 2019, gli importi indicati si riferiscono alle previsioni di spesa per l’anno 2019, delle condizioni in essere per il servizio di raccolta ed igiene urbana.

I costi sono classificati secondo quanto disposto dal DPR 158/99:

#### **Costi operativi di gestione - CG.**

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR

#### **Costi Comuni - CC.**

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG.

Costi Comuni Diversi = CCD

#### **Costi d'Uso del Capitale - CK.**

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

		<b>TOTALE</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variabile</b>
<b>CSL</b>	<b><i>Spazzamento e lavaggio strade</i></b>			
	Prestazione di servizi	€ 13.543,62	€ 13.543,62	€ 0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.543,62</b>	<b>€ 13.543,62</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>CRT</b>	<b><i>Raccolta e trasporto indifferenziato</i></b>			
	Prestazione di servizi	€ 34.832,78	€ 0,00	€ 34.832,78
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 34.832,78</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 34.832,78</b>
<b>CRD</b>	<b><i>Raccolta e trasporto frazioni differenziate</i></b>			
	Prestazione di servizi	€ 143.090,85	€ 0,00	€ 143.090,85
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 143.090,85</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 143.090,85</b>
<b>CTR</b>	<b><i>Trattamento e recupero raccolte differenziate</i></b>			
	Trattamento raccolte differenziate	€ 60.990,53	€ 0,00	€ 60.990,53
	Proventi Conai	-€ 20.002,20	€ 0,00	-€ 20.002,20
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 40.988,33</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 40.988,33</b>
<b>CTS</b>	<b><i>Trattamento e smaltimento r.s.u.</i></b>			
	Rifiuto indifferenziato	€ 27.720,00	€ 0,00	€ 27.720,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 27.720,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 27.720,00</b>
<b>AC</b>	<b><i>Altri costi eventuali</i></b>			
	Pubblicità	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 0,00
	Assicurazioni	€ 1.839,51	€ 1.839,51	€ 0,00
	Varie	€ 97.364,12	€ 97.364,12	€ 0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 101.033,63</b>	<b>€ 101.033,63</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>CARC</b>	<b><i>Accertamento e riscossione</i></b>			
	Spese di riscossione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>CGG</b>	<b><i>Costi generali di gestione</i></b>			
	Spese Interne Comune	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
	Spese Interne Gestore	€ 7.981,48	€ 7.981,48	€ 0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 47.981,48</b>	<b>€ 47.981,48</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>CCD</b>	<b><i>Costi comuni diversi</i></b>			
	Altri costi comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>CK</b>	<b><i>Costi d'uso del capitale</i></b>			
	Varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 424.190,69</b>	<b>€ 177.558,73</b>	<b>€ 246.631,96</b>

In sintesi il Piano Finanziario presenta le seguenti quote:

Quota fissa	€ 177.558,73	41,86%
Quota variabile	€ 246.631,96	58,14%
<b>Totale</b>	<b>€ 424.190,69</b>	

## Risultanze fabbisogni standard (art. 1, comma 653, legge 27/12/2013)

Come noto, l'articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".

In data 8 febbraio 2018 il MEF ha emanato le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n.147 del 2013"* che chiariscono come *"i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento."*

Nei documenti allegati alle citate *"Linee guida"* vengono forniti gli elementi per una più precisa determinazione dei costi standard ai fini della verifica di compatibilità con i Piani Finanziari predisposti dai Comuni, anche se, viene ribadito come le indicazioni fornite, *"compresa l'identificazione dell'insieme delle caratteristiche rilevanti per la definizione dei costi standard, saranno oggetto di revisione metodologica sia nell'ambito della fisiologica evoluzione tecnica del calcolo dei fabbisogni standard comunali, sia nell'ambito della definizione puntuale dei criteri di attuazione della norma in esame."*

Successivamente, in data 16 Febbraio 2018, IFEL ha prodotto una *"Nota di approfondimento"* che, ribadendo quanto indicato dal MEF, fornisce note interpretative cui si fa riferimento per la verifica effettuata nello schema che segue.

In particolare al costo complessivo calcolato a seguito dell'aggiornamento dei dati vengono aggiunte due poste di natura fiscale e amministrativa, che non erano considerate dal modello di calcolo dei fabbisogni standard.

Si tratta, in particolare, di:

- costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo o tariffa corrispettiva, che nella nomenclatura del piano finanziario sono identificati dalla sigla **CARC**;
- costi derivanti dalle mancate riscossioni per **crediti inesigibili**, che sono anche menzionati dal comma 654-bis della legge n. 147 del 2013, con riferimento alle inesigibilità emergenti dalle precedenti versioni del tributo: Tares, Tia1, Tia2.

Ai sensi delle indicazioni e osservazioni esplicitate più sopra è stato predisposto lo schema che segue



Comune		DOLCE'			
Regione	VENETO				
Cluster	4				
Forma di gestione	CONSORZIO DI COMUNI				
Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)	1.386,01				
	Unità di misura	Coefficiente (A)	Valore medio (M)	Valore del comune (B)	Componente del fabbisogno
					A
Intercetta		294,64			294,64
Regione <sup>(1)</sup>	-	-34,53	-	VENETO	-34,53
Cluster <sup>(2)</sup>	-	0	-	4	0
Forme di gestione associata <sup>(3)</sup>	-	-1,55	-	CONSORZIO DI COMUNI	-1,55
					A*B
<i>Dotazione provinciale infrastrutture <sup>(4)</sup></i>					
Impianti di compostaggio	n.	-2,15	-	7	-15,05
Impianti di digestione anaerobica	n.	-15,2	-	2	-30,4
Impianti di TMB	n.	5,17	-	2	10,34
Discariche rifiuti non pericolosi per RU	n.	5,33	-	2	10,66
<i>Costi dei fattori produttivi</i>					
Prezzo medio comunale della benzina <sup>(5)</sup>	scostamento % dalla media	1,22		-0,62	-0,76
					(B-M)*A
<i>Contesto domanda/offerta</i>					
Raccolta differenziata prevista <sup>(6)</sup>	%	1,15	45,3	87,70	48,76
Distanza tra il comune e gli impianti <sup>(7)</sup>	Km	0,41	32,34	33,82	0,61
					A/N
<i>Economie/diseconomie di scala [coeff./N] <sup>(8)</sup></i>	coeff in € / ton di rifiuti	6.321,84	-		4,56
Costo standard unitario (C) <sup>(9)</sup>	€.				287,24
Costo standard complessivo (D=N*C) <sup>(10)</sup>	€				398.120,83
CARC					15.000,00
CREDITI INESIGIBILI					
TOTALE COSTO STANDARD AGGIORNATO					<b>413.120,83</b>
PIANO FINANZIARIO TARI 2019					<b>424.190,69</b>
DIFFERENZA					<b>11.069,86</b>
DIFFERENZA PERCENTUALE					<b>2,61%</b>